

REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL LICEO L. GALVANI

(approvata dal Collegio Docenti in data 15 maggio 2012 e dal Consiglio di Istituto in data 9 luglio 2012 e successive integrazioni)

Premessa

Un'esperienza di studio all'estero per un periodo piuttosto lungo (semestre o anno intero) è sicuramente formativa per lo studente che la attua, perché comporta il doversi confrontare con difficoltà e momenti critici di vario tipo. Per superarli deve imparare ad organizzarsi, prendere decisioni ed agire senza poter contare sull'aiuto della famiglia, dei docenti, degli amici. Trovandosi in un contesto del tutto nuovo, deve saper sviluppare positive relazioni interpersonali, comunicare con gli altri usando i loro modi di esprimersi, aumentare l'adattabilità a situazioni sociali diverse, capire la natura delle differenze culturali. Dal punto di vista didattico deve acquisire il sapere delle discipline di studio mostrando capacità adattative alle nuove relazioni, lingua, metodologie. Il liceo ritiene che il momento migliore per effettuare questa esperienza si colloca nell'ambito del quarto anno.

La normativa di riferimento

L'unica norma di legge in qualche misura riconducibile alla materia in questione è l'art. 192 comma 3 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che dispone:

"Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano".

Più specificamente la disciplina della mobilità studentesca internazionale si rinviene:

- nella C.M. n. 181 del 17 marzo 1997 (richiamata nella nota MIUR - DGOS prot. n. 2787 /R.U./U del 20 aprile 2011);
- nella C.M. n. 236 dell'8/10/1999;
- nelle "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale" del 10/4/2013

Procedure

Prima della partenza dello studente

A) Lo studente che intende effettuare un periodo di studio all'estero deve informare il coordinatore del proprio consiglio di classe. Per ragioni organizzative, si auspica che tale informazione pervenga con ampio anticipo rispetto ai consigli di classe.

B) Il Consiglio di classe esprime alla famiglia un parere motivato sull'opportunità di svolgere un periodo di studio all'estero e sulla durata del soggiorno, sulla base delle competenze evidenziate dallo studente, anche in relazione al possesso di basi culturali sufficienti a permettere, al rientro, un proficuo reinserimento nella classe. Tale parere resta non vincolante per le famiglie, tuttavia, nel caso in cui lo studente riporti una o più sospensioni di giudizio ovvero non consegua un profitto sufficiente in tutte le materie, la scuola sconsiglia il soggiorno in questione. Qualora la durata del soggiorno sia inferiore all'anno scolastico, è da preferirsi, ove possibile, che sia effettuato nel primo periodo dell'anno.

C) Il Consiglio di classe indica allo studente e alla famiglia il nome di un docente di riferimento (tutor o coordinatore di classe) con cui tenersi in contatto e che sia disponibile a essere il tramite tra l'alunno e il medesimo Consiglio di classe durante il periodo di permanenza all'estero.

D) Il docente tutor consegna allo studente un *syllabus* concordato dai dipartimenti indicante, per le discipline convenute da ogni corso di studi, i contenuti essenziali propedeutici all'anno successivo, le conoscenze/competenze indispensabili e le indicazioni di lavoro per l'estate tra la terza e la quarta e tra la quarta e la quinta.

E) È auspicabile che, già prima della partenza, lo studente presenti al tutor/coordinatore di classe il piano di studi, che deve risultare il più possibile conforme alla programmazione nazionale.

F) Lo studente è tenuto ad iscriversi regolarmente all'anno successivo presso la scuola italiana.

Durante la permanenza dello studente nella scuola estera

A) Lo studente (o la famiglia) è tenuto a fornire al suo tutor o al coordinatore di classe il nominativo di un docente referente della scuola estera in grado di fornire al consiglio di classe (in inglese, francese, tedesco o spagnolo) tutte le informazioni ritenute necessarie sul suo percorso scolastico.

B) Lo studente (o il docente referente della scuola estera) deve comunicare **entro il 14 maggio** al tutor le materie seguite nella scuola ospitante gli argomenti affrontati e i risultati conseguiti anche in itinere. Inoltre, la famiglia è tenuta a mantenere i contatti con la scuola italiana al fine di informarsi su eventuali incombenze amministrative di vario tipo riguardanti lo studente stesso.

Al rientro dello studente

A) Lo studente è tenuto a consegnare il prima possibile, e comunque **non oltre la fine di agosto**, tutta la documentazione attestante la frequenza della scuola all'estero (diploma conseguito, pagelle, corsi sostenuti e valutazioni nelle singole materie). Nel caso in cui la scuola estera non rilasci un diploma, lo studente dovrà comunque richiedere la documentazione (in genere un certificato di frequenza e di valutazione) che attesti la frequenza e il profitto nelle singole materie. Sarà inoltre cura dello studente provvedere alla traduzione, qualora i documenti siano redatti in lingua diversa dall'inglese, francese, tedesco o spagnolo.

B) Il docente tutor raccoglie tutti i materiali consegnati dallo studente, i suoi risultati e la certificazione di competenze e di titoli acquisiti per sottoporli in copia al Consiglio di classe. Presenterà il percorso formativo dell'allievo indicando le aree di studio e gli argomenti svolti dando così la possibilità al Consiglio di classe di riconoscere formalmente il percorso attuato durante l'esperienza nella scuola estera e di verificare la coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

C) Nello scrutinio finale il Consiglio di classe delibera in ordine alla riammissione dell'alunno, che, come previsto dal DM 80 del 3 ottobre 2007 e dalla relativa OM 92 del 5 novembre 2007, deve avvenire senza carenze relative alle materie studiate nel corso dell'anno. In questa fase, il Consiglio di classe individua le materie non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera che saranno oggetto di un accertamento volto ad appurare il possesso dei contenuti essenziali propedeutici all'anno successivo, in base alle disposizioni contenute nel *syllabus* concordato dai singoli dipartimenti e consegnato dal tutor prima della partenza dello studente (punto D della sezione "Prima della partenza dello studente"). In ogni caso il programma sul quale verteranno le prove di accertamento (orali e scritte) non potrà essere più vasto di quello effettivamente svolto in classe nel corso dell'anno frequentato all'estero dallo studente. Tale accertamento è previsto, con le stesse modalità, per la matematica e per la fisica negli indirizzi scientifici, in caso di significativa difformità tra i programmi svolti all'estero ed i programmi specifici del corso scientifico. Non è prevista l'organizzazione di corsi di recupero finalizzati alla preparazione delle suddette prove da parte della scuola.

D) L'accertamento di cui al punto precedente sarà svolto prima dell'inizio del nuovo anno scolastico o comunque entro il mese di settembre.

E) Qualora la procedura sopra illustrata non possa essere attuata secondo le modalità specificate, sulla base della decisione assunta dal Collegio docenti nella riunione del 29.01.2018, possono verificarsi tre casi regolamentati come segue:

1. l'alunno che non si presenta al colloquio previsto a settembre prima dell'inizio della scuola e non presenta alcuna documentazione della scuola estera, non viene ammesso all'anno successivo;

2. per lo studente che si presenta a settembre senza fornire la documentazione della scuola estera, il Consiglio di classe, dopo essersi accertato che non si tratti di un mero ritardo burocratico, decreta la non ammissione all'anno successivo.

3. se lo studente non si presenta al colloquio di settembre, ma fornisce la documentazione, si fissa un'ulteriore data prima dell'inizio dell'anno scolastico; se anche in questa occasione lo studente non si presenta o riporta valutazioni insufficienti nelle materie da accertare, lo studente viene ammesso, ma con la penalizzazione del voto di condotta (sette) e con il credito minimo previsto.

F) Le valutazioni conseguite nell'accertamento di cui al punto C unitamente alle valutazioni delle materie seguite (opportunamente calibrate con la valutazione decimale in uso) e al rispetto delle procedure indicate dal liceo costituiscono la base di determinazione della media che colloca lo studente nella fascia di oscillazione del credito scolastico, mentre il credito formativo può essere attribuito in base alla relazione della scuola ospitante.

G) Le materie seguite all'estero sulla base di programmi sostanzialmente non coincidenti con quelli nazionali potranno essere oggetto di accertamento effettuato all'inizio dell'anno scolastico nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di Classe.

H) Questa procedura viene seguita anche per gli studenti che frequentano all'estero soltanto il secondo semestre. In questo caso, qualora lo studente riporti valutazioni trimestrali insufficienti, la scuola sconsiglia il soggiorno in questione. Per gli studenti che frequentano all'estero il primo semestre i tempi di verifica saranno opportunamente programmati al rientro.